

*A tutti i Clienti*

*Loro sedi*

**Circolare n. 9/2021 del 23 dicembre 2021**

**Le nuove modalità di invio dell'esterometro**

**I nuovi requisiti per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie**

**1. Le nuove modalità di invio dell'esterometro**

L'articolo 5, comma 14-ter del DL 146/2021, differisce dal 1° gennaio al **1° luglio 2022** l'efficacia delle modifiche al c.d. "esterometro", che prevedono l'invio dei dati via Sistema di Interscambio (SdI), con il formato della fattura elettronica.

Con il rinvio della nuova disciplina, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti sarà effettuata, ancora per tutto il primo semestre 2022, secondo le attuali modalità e termini. Ciò significa, tra l'altro, che dovranno essere trasmessi i dati, su base massiva, trimestralmente:

- entro il **31 gennaio 2022**, per le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021;
- entro il **2 maggio 2022**, per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2022, essendo il 30 aprile un sabato;
- entro il **22 agosto 2022**, per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022, essendo il 20 agosto un sabato.

La nuova disciplina riguarderà, come anticipato, le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, guardando al momento di **effettuazione** delle cessioni e prestazioni. Solo a partire da quella data, sarà obbligatorio l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere via SdI, con il formato della fattura elettronica.

Al riguardo, sono già state aggiornate le specifiche tecniche della e-fattura, con provv. Agenzia delle Entrate n. 293384/2021 (che ha modificato il provv. n. 89757/2018), prevedendo tra l'altro che:

- i dati relativi alle operazioni verso soggetti non stabiliti saranno trasmessi con codice destinatario "XXXXXXX";
- i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti saranno contraddistinti dai codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19.

Sino a quella data, resta **facoltativa** la trasmissione via SdI dei dati delle operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti, essendo la fattura elettronica pienamente sostitutiva dell'obbligo comunicativo, ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.

Resta, quindi, possibile per i soggetti passivi nazionali:

- emettere fattura elettronica in formato XML, per le operazioni attive;

- emettere autofattura in formato XML, per le operazioni ricevute da soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione europea;
- avvalersi della procedura di integrazione elettronica per le fatture ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'Ue.

Si tratta di una facoltà che, per quanto imponga agli operatori termini più stringenti nell'invio dei dati, può far beneficiare di una semplificazione sul piano amministrativo.

Le novità non riguardano i soggetti non residenti, identificati ai fini IVA in Italia direttamente o mediante nomina di un rappresentante fiscale, i quali permangono esonerati.

Attualmente, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti che operano in base al regime c.d. "di vantaggio" e al regime forfetario per gli autonomi.

### **1.1. Regime sanzionatorio aggiornato dal 1° gennaio**

L'art. 1 comma 1104 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha anche previsto un nuovo regime sanzionatorio per le violazioni connesse alla comunicazione in esame, riferito alle "operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022".

Il DL 146/2021, nel differire al 1° luglio 2022 le novità relative alle modalità e ai termini di invio dei dati delle operazioni di cui al c.d. "esterometro", non ha altresì adeguato i termini per l'applicabilità del nuovo regime sanzionatorio.

Pertanto, attualmente l'art. 11 comma 2-*quater* del DLgs. 471/97 è modificato, per le operazioni dal 1° gennaio 2022, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 2 euro, per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente, e modificando, in particolare, il limite massimo.

Il nuovo importo massimo della sanzione è pari a 400 euro su base mensile, riducibile alla metà (entro il nuovo limite massimo di 200 euro per ciascun mese), se la trasmissione dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi ai termini previsti dall'art. 1 comma 3-*bis* del DLgs. 127/2015.

### **2. I nuovi requisiti per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.11.2021 il D. Lgs. 5 novembre 2021 n. 192, che è entrato in vigore il 1° dicembre 2021.

Il decreto integra e modifica alcune disposizioni del DL 331/93 inerenti le cessioni e gli acquisti intra-Ue di beni.

Di primaria rilevanza è l'introduzione (art. 41 comma 2-*ter*) di due ferme condizioni affinché a una cessione di beni si possa riconoscere l'applicazione del regime di non imponibilità ai fini IVA, ossia che:

- 1) il cessionario comunitario abbia comunicato al cedente nazionale il numero identificativo IVA attribuitogli da uno Stato membro diverso dall'Italia;

2) il cedente nazionale abbia compilato l'elenco riepilogativo INTRASTAT (art. 50, comma 6) o ne abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione.

Pertanto, ad esempio, con riferimento al citato art. 41-bis, il soggetto passivo IVA italiano pone in essere una cessione intra-Ue di beni se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'operazione sia a titolo oneroso e comporti il trasferimento della proprietà e/o altro diritto reale dei beni oggetto della stessa;
- il cedente e l'acquirente siano soggetti passivi IVA;
- si verifichi l'effettiva movimentazione dei beni dall'Italia ad un altro Stato UE. A tal fine il cedente deve essere in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare la sussistenza della movimentazione dei beni;
- il cedente / acquirente siano in possesso del numero identificativo IVA e iscritti al VIES;
- il cedente compili il modello Intrastat.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento necessario.

**Si avvisa la gentile clientela che lo Studio F2S e Associati rimarrà chiuso il 24 Dicembre 2021 e dal 31 Dicembre 2021 al 9 Gennaio 2022. L'Ufficio Paghe rimarrà chiuso solo il 24 e 31 Dicembre 2021.**

**Cogliamo l'occasione per augurare a tutti i clienti un Felice Anno Nuovo.**

Studio F2S e Associati

*Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.*